

Aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA al 21%

Con *Comunicato Stampa n. 138 del 15 settembre 2011*, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che la pubblicazione della Legge di conversione del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 è prevista per oggi 16 Settembre 2011. **Ne consegue che le modifiche introdotte in sede di conversione al citato D.L., in materia di innalzamento dell'aliquota ordinaria dell'Iva dal 20% al 21% della base imponibile, con riferimento alle operazioni effettuate ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/1972, entreranno in vigore da domani 17 Settembre.**

L'aumento dell'1% riguarda unicamente l'aliquota ordinaria, mentre rimangono invariate le aliquote Iva ridotte (4% e 10%).

La nuova aliquota ordinaria entrerà in vigore, come già detto, dal 17 Settembre 2011. Conseguentemente, l'aliquota ordinaria del 21% si renderà applicabile allor quando, successivamente al 16 settembre 2011, per ogni singola operazione si verificheranno le condizioni di cui all'art. 6 del DPR 633/1972. In base a tale articolo:

- a) per la cessione di beni mobili, occorre considerare il momento della consegna o della spedizione;
- b) per le cessioni di beni immobili, occorre considerare il momento della stipula dell'atto di trasferimento della proprietà;
- c) per le prestazioni di servizi, il riferimento è alla data di pagamento dei corrispettivi;
- d) per gli acquisti intracomunitari (*art. 6., D.P.R. n. 633/1972 e art. 39, D. L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427*), occorre considerare il momento della consegna nel territorio dello Stato o momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso.

Se anteriormente a tali eventi, o indipendentemente da essi, è emessa fattura (ovvero, per gli acquisti intracomunitari, ricevuta) o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura (ovvero, per gli acquisti intracomunitari, del ricevimento) o a quella del pagamento.

Ne consegue che l'imposta resta dovuta, per gli acconti eventualmente fatturati (per gli acquisti intracomunitari, qualora siano state ricevute le relative fatture) o pagati anteriormente al 17 settembre 2011, con l'aliquota precedentemente in vigore del 20%.

Per quanto concerne le variazioni, in aumento o in diminuzione, dell'imponibile o dell'imposta in relazione ad operazioni effettuate anteriormente al 17 Settembre 2011, vale quanto segue:

- a) per le note di credito per variazioni in diminuzione dell'imponibile, l'aliquota da utilizzare sarà sempre quella che è stata applicata in origine all'operazione;

- b) per le note di debito per variazioni in aumento dell'imponibile, nel caso di cessione di beni si applicherà la stessa aliquota vigente al momento della consegna e che, di regola, è indicata nella fattura che si intende rettificare, nel caso di prestazione di servizi si applicherà l'aliquota vigente nel giorno in cui si emette la nota di variazione.

Inoltre, nel caso di rettifiche in aumento effettuate per sanare eventuali casi di omissione o irregolare fatturazione di operazioni per le quali si è realizzato il momento di effettuazione prima del 17 Settembre l'aliquota applicabile sarà sempre quella vigente nel momento in cui l'operazione è stata effettuata

Infine, per le operazioni che danno luogo ad Iva ad esigibilità differita, tale circostanza non assume rilevanza ai fini di tale rilevante modifica, in quanto, come già specificato, il mutamento dell'Iva è collegato al momento di effettuazione dell'operazione e non a quello in cui la stessa diviene esigibile. Ne consegue che anche per le operazioni con Iva ad esigibilità differita occorre fare riferimento al momento di effettuazione dell'operazione per individuare l'aliquota applicabile.